

FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI - FNC

Articolo 1. Denominazione e Sede

E' costituita l'Organizzazione di Promozione Sociale denominata Federazione Nazionale Clowndottori, di seguito indicata anche con acronimo "FNC", ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

Essa ha sede attualmente in Cesena - Località Bagnile, Via Rovescio 2185 - e potrà istituire o sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, uffici di rappresentanza e simili sia in Italia che all'estero. La Federazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 2. Finalità ed attività

FNC è una Federazione democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, umana, civile e di promozione culturale, nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni federate, sia nell'organizzarsi sia nel raggiungere le rispettive finalità, la Federazione si propone di perseguire i comuni interessi di Associazioni ed Enti federati. E' fatto divieto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle sotto elencate. La Federazione potrà tuttavia svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Le finalità della FNC sono:

- a) La definizione e tutela della figura professionale del clowndottore, chiamato anche clown dottore o clown in corsia, sia esso professionista che volontario, ove per clowndottore si intenda :
 - 1a) i volontari formati allo scopo di adattare le capacità individuali specifiche e varie professionalità, al lavoro/servizio in ospedale/comunità, ecc.
 - 2a) i non professionisti dello spettacolo formati professionalmente come professionisti clowndottori.
 - 3a) i professionisti dello spettacolo -non volontari- provenienti dai più diversi ambiti teatrali, appositamente formati ad adattare le proprie capacità artistiche e umane al lavoro in ospedale/comunità ecc.
- b) Dichiarazione e tutela dell'identità nazionale di base della figura professionale del clowndottore sia professionista sia volontario.
- c) Promozione e diffusione culturale della figura professionale del clowndottore.

- d) Promozione e cura del dialogo con le massime Istituzioni di Stato, Pubblica Amministrazione, Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici o privati il cui rapporto sia funzionale alle finalità della Federazione.
- e) Attività formativa volta a professionalizzare operatori di associazioni distribuite sul territorio nazionale.
- f) Attività formativa per personale medico, sanitario, socio-sanitario, scolastico, educativo, di pronto intervento, di protezione civile e di eventuali altre categorie non attualmente identificate.
- g) Gestione e rappresentanza legale e democratica della Federazione.
- h) Eventuale sostegno organizzativo ed economico a progetti degli associati che operino in condizioni svantaggiate.
- i) Partecipazione a bandi o realizzazione di manifestazioni finalizzati al sostegno della Federazione stessa e dei suoi associati.
- l) Eventuale partecipazione in attività verso soggetti svantaggiati o di Protezione Civile.

FNC realizza i propri fini mediante le seguenti attività:

1. favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
2. effettuare studi, ricerche e indagini sulle realtà del clowndottore;
3. diffondere informazioni anche attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, workshop, giornate di studio, la pubblicazione di opere di carattere divulgativo, attuare collaborazioni e iniziative con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati.
4. Studiare i percorsi formativi della figura professionale del Clowndottore in conformità con i punti 1a, 2a, 3a.
5. Studiare ed elaborare un "elenco nazionale dei Clowndottori "
6. Studiare e definire un codice deontologico comune dei Clowndottori federati.
7. Studiare, elaborare e redigere protocolli con Enti, Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Istituti Universitari o scolastici, Aziende Ospedaliere, Associazioni, altre Federazioni.
8. Svolgere attività formative.

Articolo 3. Durata

La Federazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4. Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le Associazioni ONLUS, Cooperative Sociali, Associazioni di Promozione Sociale, organizzazioni e organismi di volontariato senza fini

7 MAG. 2012

di lucro, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale che abbiano finalità e scopi comuni con quelli della FNC e che siano disponibili a perseguirne unitariamente le finalità.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo che valuta secondo il principio di compatibilità tra le finalità ed i regolamenti della FNC e quelli delle singole associazioni.

Il Consiglio Direttivo provvede all'iscrizione dei nuovi aderenti dopo aver ricevuto l'approvazione della maggioranza relativa dei membri facenti parte dell'Assemblea.

1. Le Associazioni, i gruppi e gli organismi che accettano di confederarsi nella FNC, dovranno attenersi agli standard minimi di formazione di base, continua o permanente ed ai modelli operativi di intervento stabiliti dal regolamento della FNC stessa.

2. Le Associazioni, i gruppi e gli organismi che accettano di confederarsi nella FNC dovranno adeguarsi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della stessa, e dovranno rinunciare a qualsiasi iniziativa di protesta, comunicato stampa o attività civica che siano in contrasto con le finalità, gli scopi ed i programmi della Federazione.

3. I gruppi aderenti alla FNC che violino lo Statuto ed il regolamento confederale e non ottemperino alle disposizioni del Consiglio Direttivo, potranno essere dichiarati decaduti dalla Federazione su deliberazione dell'assemblea.

4. Le singole Associazioni confederate che violino lo Statuto ed il Regolamento federale potranno essere passibili di sanzioni disciplinari.

5. FNC non è responsabile dei comportamenti dei gruppi aderenti e dei loro rappresentanti e non entra nel merito del lavoro svolto dai singoli gruppi nei confronti di terzi.

6. Sono soci della Federazione: a) i soci fondatori; b) i soci ordinari;

a) I soci fondatori sono i gruppi aderenti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo nella figura del loro rappresentante legale e hanno versato il patrimonio iniziale. Sono garanti del rispetto degli indirizzi dell'attività della Federazione, della vigilanza sul perseguimento dell'attività sociale e del rispetto del presente Statuto.

b) I soci ordinari sono tutti coloro - Associazioni ONLUS, Cooperative, Associazioni di Promozione Sociale, gruppi costituiti, organizzazioni e organismi di volontariato, che agiscono a livello nazionale ed internazionale - che, a seguito richiesta del legale rappresentante, vengono federati in conformità a quanto precedentemente esposto.

Articolo 5. Diritti dei Soci

I Soci partecipano a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita della Federazione e contribuiscono con identici diritti a determinare le scelte e gli orientamenti della stessa, garantendo così uniformità nei rapporti tra gli associati.

Riuniti in assemblea ordinaria i Rappresentanti, esclusivamente maggiorenni, delle Associazioni federate godono del diritto di voto purché l'Associazione che rappresentano sia in regola con il pagamento della quota federativa annuale prevista.

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee e di elettorato in ragione di due voti ciascuno.

Ogni Rappresentante può esprimere in assemblea, oltre al proprio, esclusivamente un solo voto relativo ad altro Rappresentante, di cui abbia ricevuto delega scritta, sia della propria che di Associazione terza.

La qualifica di Socio contempla il diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo nonché ad accedere ai documenti ed altri atti riguardanti la Federazione.

Articolo 6. Doveri dei Soci

E' fatto obbligo alle Associazioni che intendano diventare Soci, di consegnare prima dell'iscrizione i seguenti documenti:

1. Atto Costitutivo.
2. Statuto.
3. Eventuale regolamento interno.
4. Programma di Formazione dei propri associati.
5. All'atto dell'ammissione il nuovo Socio dovrà versare la quota associativa annua prevista.

E' fatto obbligo ai Soci di:

- rispettare lo Statuto, il Regolamento federale e le delibere del Consiglio Direttivo.
- Versare la quota associativa annua prevista, entro il 31 Marzo di ogni anno.
- Consegnare copia dei loro atti costitutivi, Statuti ed eventuali regolamenti interni, presso la sede della Federazione nel caso siano stati assoggettati a variazione dopo la precedente consegna.
- I Soci che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale prevista.
- Il contributo associativo annuale non è trasferibile a terzi, non è rimborsabile e non è rivalutabile.
- E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla Federazione.
- Tutti i Soci debbono collaborare alle esigenze ed alla vita della Federazione.

Articolo 7. Recesso dei Soci

L'Associazione federata potrà recedere dalla Federazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Esclusione dei Soci

La carica di Socio si perde per dimissioni, cessazione di attività o esclusione.

- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per lo svolgimento di attività incompatibili con quella della Federazione, o per inottemperanza alle disposizioni statutarie regolamentari ovvero alle delibere della Federazione stessa o per mancato pagamento di una quota sociale.
- Il provvedimento di esclusione va comunicato al Socio dichiarato decaduto entro trenta giorni dalla predetta decisione; l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibererà in merito, mediante Raccomandata A.R. inviata al Presidente della Federazione.

Articolo 9. Collaboratori

La Federazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri federati, nominati dal Consiglio Direttivo. Sono ammesse le figure di Coordinatore, Responsabile del Coordinamento, Direttore Esecutivo con la funzione di staff operativo della Presidenza o del Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Organi Sociali

Gli Organi della Federazione sono:

- a) l'Assemblea Nazionale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) ove nominato dall'Assemblea Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Tutti gli organi si rinnovano ogni tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 11. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Nazionale è l'organo deliberativo della Federazione ed è costituita da due rappresentanti di volta in volta designati a rappresentare ogni Associazione - Socio che costituisce la FNC. Possono partecipare all'Assemblea anche altri associati delle organizzazioni aderenti che costituiscono la FNC, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con comunicazione ai Soci iscritti, trenta giorni prima della data stabilita per la seduta, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica con segnalazione di ricezione, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto.

- La convocazione deve specificare luogo, data e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, da un vice Presidente.

- E' validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

L'Assemblea straordinaria segue lo stesso procedimento di quella ordinaria e può essere richiesta da:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- almeno 1/5 dei soci.

- Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

- Per le delibere concernenti le modifiche statutarie sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei Soci.

Articolo 12. Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede Ordinaria delibererà in merito:

- a) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- b) alla nomina del Consiglio Direttivo
- c) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) all'approvazione e alla modifica dello Statuto e di eventuali Regolamenti
- e) alla decisione dei ricorsi di cui all'articolo 8
- f) all'ammontare delle quote associative
- g) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre

L'Assemblea in sede Straordinaria:

decide in merito allo scioglimento della Federazione, alla devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto disposto all'articolo 26.

Articolo 13. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Federazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

1. Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da 5 a 9 membri sulla base del numero di Associazioni federate. Presidente, vicepresidente, segretario e consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci espressione dei singoli organismi confederati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea può decidere se modificarne il numero. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere composta da clowndottori operativi.

2. E' presieduto dal Presidente o in caso di impedimento dello stesso dal vice Presidente, o un membro del consiglio direttivo delegato

3. E' convocato, minimo 15 giorni prima, tramite lettera o posta elettronica con conferma di ricezione, dal Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che lo richiedano le circostanze e/o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio potranno essere effettuate, utilizzando le tecnologie a disposizione, anche tramite videoconferenza.

4. Elegge fra i propri membri il Presidente, il vice Presidente, il segretario, il tesoriere e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo chiederà la sostituzione e la rielezione dei nuovi componenti all'assemblea dei soci.

5. Delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza con voto palese.

6. Elabora le linee da sottoporre all'Assemblea Nazionale della quale attua gli indirizzi e le decisioni coordinandone la realizzazione.

7. Delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie.

8. Elabora e redige ogni anno, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 30 giorni. Elabora e redige entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di aprile dell'anno successivo.

9. Fissa con apposito regolamento confederativo le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

10. Propone all'assemblea di decidere in via definitiva sui reclami avverso le soluzioni adottate dai gruppi e dalle organizzazioni aderenti.

Articolo 14. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi e in giudizio. Compie ogni atto giuridico che impegna la Federazione, stipula convenzioni tra la Federazione ed altri Enti previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Federazione può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di particolari compiti ovvero deleghe e si avvale di eventuali collaborazioni di staff sia tra i soci che tra terzi previa approvazione del Consiglio. Il Presidente è il capo del personale ed è garante della validità e della correttezza di esecuzione di ogni atto amministrativo federale.

Compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;

- garantire l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo.

In caso di provvedimenti urgenti Il Presidente della Federazione deve richiedere il parere favorevole della maggioranza dei membri del consiglio direttivo tramite posta elettronica con conferma di ricezione .

In caso di impedimento è sostituito dal vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo delegato. In caso di dimissioni o di decesso la carica è assunta dal Vicepresidente che, in tal caso deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni per la sua sostituzione.

Articolo 15. Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assolve i compiti.

Articolo 16. Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei gruppi aderenti e del Consiglio Direttivo.

Articolo 17. Il Tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Direttivo.

Articolo 18. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato dall'Assemblea Nazionale, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

Deve controllare la correttezza della gestione e predisporre una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo.

Articolo 19. Le risorse economiche e patrimoniali

Le risorse economiche della Federazione provengono da:

- a) patrimonio iniziale versato dai soci fondatori;

- b) quote di affiliazione delle Associazioni federate;
- c) contributi e donazioni volontari di aderenti, privati, industrie, enti istituzionali pubblici o privati, commerciali o finanziari, fondazioni, terzi in genere;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 20. Erogazioni, donazioni e lasciti

La Federazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. La Federazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, con beneficio d'inventario, laddove trattasi di eredità, in cui vengono stabiliti modi e tempi di utilizzo in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo e nello statuto.

Articolo 21. Beni immobili, mobili ed altri beni

La Federazione può possedere od acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.

Articolo 22. Erogazione e destinazione fondi

La Federazione ha l'obbligo di utilizzare i fondi a disposizione unicamente per la realizzazione di attività statutarie previste ed in osservanza dell'articolo 2 del presente statuto.

Articolo 23. Deposito risorse economiche/finanziarie

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito nella sede stabilita dal Consiglio Direttivo. I poteri di firma saranno concessi al Tesoriere, al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente, con i limiti stabiliti dal regolamento interno.

Articolo 24. Destinazione dei proventi

Alla Federazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La federazione ha infine l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di cui sopra per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'articolo 2 e di quelle ad esse connesse.

Articolo 25. Modificazioni dello Statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono alla Federazione. Esso può essere modificato con delibera dell'Assemblea secondo le modalità dell'articolo 11.

Articolo 26. Scioglimento

La Federazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..

Lo scioglimento della Federazione per qualunque causa determinato è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme Costituzionali ed alle leggi in materia di promozione sociale contenute nel Codice Civile ed ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Firmato in originale dal Presidente in carica, Mauro Canazza

22 Aprile 2012


Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Biella



Reg.to al N. 1722 Serie 3
add. - 7 MAG 2012
Liquidato € 2.84.96
Versato € 2.84.96

IL DIRETTORE UT BIELLA
Gianluca ROSSI